

	Comune di CASALPUSTERLENGO Provincia di Lodi Cod. Ente n.10942	Numero 8	Data 18/02/2022
---	---	-------------------------------	--------------------------------------

Originale

Deliberazione di Consiglio Comunale

OGGETTO: IMU: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE ANNO 2022

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione – seduta pubblica

L'anno 2022 addì 18 del mese di Febbraio alle ore 21.00 previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, effettuato l'appello nominale, risultano:

Nominativo:	Presenza	Nominativo:	Presenza
DELMIGLIO ELIA	SI	PARAZZINI MARIA GRAZIA	SI
BENELLI PAOLA Rachele	SI	PARMESANI FLAVIO	NO
BIGNAMI GIANTERESIO	SI	PESATORI FRANCESCO	SI
CAPELLI ROMINA	SI	PORATI WILMA	SI
COBIANCO MARTA ALICE	SI	RIZZI BEATRICE	SI
CONCORDATI GIANFRANCO	SI	ZANI GIUSEPPE TIBURZIO	SI
DRAGONI ALESSANDRO	SI		
GALUZZI MARIAGRAZIA	SI		
MUSSIDA PIERO	SI		
NAVA ORIANNA	AG		
PAGANI MASSIMO ANTONIO	SI		
GABRIELE			

Totale presenti: **15**

Assenti : **1**

Assenti giustificati: **1**

Presiede la Sig.ra RIZZI BEATRICE nella sua veste di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale D'AMICO dott. Davide

Sono presenti in aula gli Assessori esterni Sigg.ri: Paloschi;Ferrari;Peviani;Ressegotti.

Illustra l'argomento l'Assessore al Bilancio dott. Mussida.

Segue discussione la cui registrazione integrale è agli atti d'ufficio.

La consigliera Cobianco preannuncia il voto "*contrario*" del gruppo consiliare "Movimento 5 Stelle".

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: *«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»*;

RICHIAMATA la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

CONSIDERATO in particolare alcuni commi dell'articolo di legge sopra citato:

n. 740 che ha confermato l'esenzione IMU per le abitazioni principali non di lusso;

n. 744 che ha confermato la quota di imposta - pari al 7,6 ‰ - di competenza dello Stato derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

nn. 748 e 749 che fissano l'aliquota massima del 6 ‰ per le abitazioni di lusso (cat. A1/ A8/ A9) e relative pertinenze e confermano la detrazione di € 200,00 per annualità;

n. 750 che indica l'aliquota dell'1‰ per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

n. 751 che stabilisce l'esenzione, a decorrere dal 1° gennaio 2022, dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (i cosiddetti bene-merce);

n. 752 che fissa l'aliquota massima del 10,60 per i terreni agricoli;

n.758 che stabilisce l'esenzioni dall'imposta dei terreni agricoli dall'imposta purché qualificati secondo la normativa vigente;

n. 754 secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 8,6 per mille, aumentabile sino al 10,6 per mille;

n. 760 che conferma la riduzione dell'imposta per le abitazioni locatè a canone concordato di cui alla L. 431/1998;

nn. 761 e 762 che confermano la proporzionalità dell'imposta alla quota dei mesi di possesso dell'immobile nel corso dell'anno solare precisando che l'imposta va versata in 2 rate, scadenti la prima il 16 di giugno e la seconda il 16 di dicembre;

nn. 774 e 775 che confermano le disposizioni sanzionatorie;

n. 780 secondo il quale sono abrogate tutte le previgenti disposizioni IMU incompatibili con la nuova imposta;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della legge n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla Legge n. 160/2019;

RILEVATO peraltro che il decreto ministeriale previsto al comma 756 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 non è, alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per l'annualità 2022, secondo i criteri già adottati nel 2020 e confermati nel 2021;

DATO ATTO che questo comune, per l'anno 2021, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 23/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le seguenti aliquote di base e detrazione dell'imposta municipale propria:

- *abitazione principale e relative pertinenze (nonché per tutti i casi di equiparazione) classificata in A1-A8-A9 - **6,00 per mille***
- *unità immobiliari appartenenti alla categoria "D" che svolgano effettivamente attività alberghiera – **7,60 per mille***
- *unità immobiliari (e pertinenze ammesse) escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9 – concesse in uso gratuito (comodato) dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che le utilizzano come abitazione principale – **7,60 per mille***
- *categoria catastale "C1" utilizzata dal proprietario o dal locatario per lo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, bar, tabacchi, ristorazione purché non venga svolta l'attività di raccolta di gioco lecito mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento-gioco d'azzardo lecito – **7,60 per mille***
- *unità immobiliari appartenenti alla categoria "C1" e "C3" utilizzate direttamente dal soggetto passivo per lo svolgimento della propria attività produttiva nonché per quelle concesse in locazione finalizzate all'esercizio dell'attività produttiva – **8,60 per mille***
- *aree ed immobili realizzati o da realizzare nelle aree candidate tramite bando attract – **10,30 per mille***
- *terreni agricoli, esclusi quelli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti – **10,60 per mille***
- *fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati – **0,00 per mille***
- *fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis del D.L. 557/1993 – **1,00 per mille***
- *tutte le restanti fattispecie imponibili non contemplate nei punti precedenti – **10,60 per mille***
- *detrazione per abitazione principale e relative pertinenze - **€ 200,00***

POSTO che il gettito IMU accertato nell'anno 2021 ammonta ad €. 2.740.380,69;

RICHIAMATO il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria ai sensi della Legge 27.12.2019 n. 160", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17/2020 del 31/07/2020, a cui si rimanda per le specifiche tecniche dell'applicazione del tributo;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757 la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 che così recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

RICHIAMATO l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;

PRESO ATTO che il Ministero dell'Interno con Decreto del 24 dicembre 2021 ha stabilito - con un unico articolo - il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali al 31 marzo 2022;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 743, della Legge 234/2021- legge di bilancio 2022 il quale precisa che limitatamente all'anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ridotta al 37,5 per cento per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia

VISTO l'art. 1, comma 751, della L. 160/20219 - legge di Bilancio 2020 che stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'esenzione dall'IMU dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati.

VISTO altresì l'art. 5-decies del DL. 146/2021, conv. nella L. 215/2021 la cui norma dispone che nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi - siti nello stesso comune oppure in comuni diversi - l'agevolazione prevista per l'abitazione principale spetta per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare;

RICHIAMATO l'art. 78, comma 1, lett. d), e comma 3 del D.L. 104/2020 nel quale si recita che per l'annualità d'imposta 2022, così come per il saldo 2020 e per l'anno 2021, resta confermata l'esenzione dal versamento IMU per gli immobili rientranti nella categoria catastale D3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate;

RITENUTO pertanto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni d'IMU per l'anno 2022, confermando le aliquote 2021 sopra riportate, ai fini dell'approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024;

RICHIAMATO l'atto G.C. n. 15 del 04/02/2022 avente per oggetto "Determinazione valore aree edificabili ai fini dell'applicazione dell'Imu 2022";

TENUTO conto che sulla base delle proiezioni degli incassi IMU 2021, delle normative vigenti nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito accertato stimato per l'anno 2022 ammonta ad € 2.700.000,00

DATO atto che la presente proposta di deliberazione ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione

economico-patrimoniale dell'ente;

TUTTO ciò premesso e considerato;

Visto che sulla proposta n. 7/2022 il Responsabile del Servizio ed il Responsabile del Servizio Finanziario hanno espresso i rispettivi pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 che si allegano;

Procedutosi alla votazione si ha il seguente esito:

consiglieri presenti e votanti: n. 15

con voti:

- favorevoli: n. 10
- contrari: n. 1 (Cobianco)
- astenuti: n. 4 (Concordati;Benelli;Pagani;Parazzini)

resi per alzata di mano e proclamati dalla Presidente

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di confermare, per l'annualità 2022, le aliquote approvate per l'anno 2021 da applicare all'Imposta municipale propria come indicate nella seguente tabella:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUTA
per l'abitazione principale e relative pertinenze (nonché per tutti i casi di equiparazione) classificata in A1-A8-A9	0,60 %
per le unità immobiliari appartenenti alla categoria "D" che svolgano effettivamente attività alberghiera	0,76 %
per le unità immobiliari (e pertinenze ammesse) escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9 – concesse in uso gratuito (comodato) dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che le utilizzano come abitazione principale	0,76 %

per la categoria catastale “C1” utilizzata dal proprietario o dal locatario per lo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, bar, tabacchi, ristorazione purché <u>non</u> venga svolta l’attività di raccolta di gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento–gioco d’azzardo lecito	0,76 %
per le unità immobiliari appartenenti alla categoria “C1 e C3” utilizzate direttamente dal soggetto passivo per lo svolgimento della propria attività produttiva nonché per quelle concesse in locazione finalizzate all’esercizio di attività produttive	0,86 %
per le aree e per gli immobili realizzati o da realizzare nelle aree candidate tramite bando attract	1,03%
per i terreni agricoli, esclusi quelli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti	1,06%
per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, <u>fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati</u>	esenti dal 2022
per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993	0,10%
per tutte le restanti fattispecie imponibili non contemplate nei punti precedenti	1,06%

3. di confermare, per l’annualità 2022 l’importo di € 200,00 della detrazione prevista dal comma 749 della L. 160/2019, per l’abitazione principale e le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
4. di dare atto che le scadenze di pagamento del tributo sono: 16 giugno (prima rata o unico versamento) - 16 dicembre (seconda e ultima rata);
5. di dare altresì atto che le aliquote e la detrazione di cui ai punti precedenti, decorrono dall’01/01/2022;
6. di allinearsi alle recenti disposizioni in materia di invio, trasmissione e pubblicazione della presente deliberazione sul Portale del federalismo fiscale;
7. di pubblicare sul Sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, tale provvedimento.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti:

- favorevoli: n. 10
- contrari: n. 1 (Cobianco)
- astenuti: n. 4 (Concordati; Benelli; Pagani; Parazzini)

resi per alzata di mano e proclamati dalla Presidente

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 7**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **IMU: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE ANNO 2022**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 26/01/2022

Il Responsabile del Servizio
Faruffini Mariagrazia

Parere Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 26/01/2022

Responsabile del Servizio Finanziario
Bosoni Maria Claudia

Originale

Il Presente verbale, viene letto e sottoscritto come segue.

LA PRESIDENTE
RIZZI BEATRICE

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'AMICO Dott. Davide

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di Casalpusterlengo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

rizzi beatrice in data 22/02/2022
D'AMICO DAVIDE in data 22/02/2022

Delibera Nr. 8 del 18/02/2022

Oggetto:

IMU: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE ANNO 2022

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia dell'atto sopra citato è stato pubblicato all'Albo Pretorio On Line dal giorno 24/02/2022 al giorno 11/03/2022 ove è rimasta esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
RAGGI dott.ssa PATRIZIA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 07/03/2022, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3) del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale
RAGGI dott.ssa PATRIZIA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di Casalpusterlengo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

RAGGI PATRIZIA in data 11/03/2022